

Sono **aperti i termini per la presentazione delle domande** per la costituzione, in subordine alle graduatorie di cui alla Legge 128/13, di ulteriori graduatorie nazionali del personale docente Afam, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato.

Per maggiori informazioni e per la consulenza è possibile rivolgersi [sedi della FLC CGIL](#).

INDICAZIONI GENERALI

Riferimenti normativi

La [Legge di bilancio del 2018](#) (art. 1 comma 655, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205) prevede la costituzione, in subordine alle graduatorie di cui alla Legge 128/13, di **ulteriori graduatorie nazionali** utili per l'attribuzione degli **incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato** e nei limiti dei posti vacanti disponibili.

Il [Decreto Ministeriale 597 del 14 agosto 2018](#) definisce le **modalità di costituzione e di inserimento degli aspiranti** in tali graduatorie e stabilisce che il riferimento ai posti vacanti e disponibili è relativo alle sole **istituzioni Afam statali** (art. 1 comma 1).

Occorre ricordare che l'attivazione di queste nuove graduatorie è **coerente con l'obiettivo di superare il precariato** nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e per il quale sono **stanziare specifiche risorse aggiuntive** dalla medesima legge di bilancio 2018 (comma 653, primo periodo). A tal fine anche le graduatorie nazionale ex legge 128/13 a decorrere dal 2018 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli (comma 653 secondo periodo).

Scadenza per la presentazione delle domande

Entro il **4 ottobre 2018**

Modalità per la presentazione delle domande

La domanda corredata dalle dichiarazioni sostitutive **deve essere presentata esclusivamente per via telematica** sul sito Internet <http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie> **previa registrazione**.

⇒ *Coloro che sono già registrati per aver partecipato alla precedente procedura di cui alla L. 128/2013, utilizzano le credenziali già in loro possesso.*

Attenzione! In caso di problemi del sistema informativo, saranno fornite eventuali ulteriori indicazioni, mediante avviso pubblicato sul sito Internet <http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie>.

Quante domande si possono presentare

Il singolo candidato può presentare un massimo di due domande, qualora abbia insegnato complessivamente per almeno sei anni accademici e in almeno due diversi settori artistico disciplinari.

Modello di domanda

Nel modello di domanda ([Allegato A](#)) occorre fare una serie di dichiarazioni. **Particolarmente significative** sono le seguenti:

- ✓ l'indicazione delle **graduatorie di istituto** con il relativo settore artistico disciplinare e la fascia in cui il candidato risulta essere inserito;

- ✓ l'indicazione di **almeno tre anni** accademici di insegnamento nelle istituzioni Afam statali **maturati negli ultimi otto anni accademici**, specificando, per ogni anno accademico, il servizio prestato, la graduatoria di Istituto, il settore artistico disciplinare e la fascia.
- ✓ il **codice e il settore artistico disciplinare**, specificando prima o seconda fascia, per il quale è presentata la domanda
- ✓ di **non essere in servizio a tempo indeterminato** presso una delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- ✓ di **non essere già inserito in graduatoria nazionale** per titoli o in quelle di cui alla Legge 128/13 per il medesimo settore artistico disciplinare e medesima fascia, ovvero di **dichiarare di voler decadere** dalle predette graduatorie;
- ✓ l'indicazione della eventuale **altra domanda** (codice, settore artistico disciplinare e fascia) che il candidato intende presentare.

Attenzione! Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO

Chi può fare domanda

Possono presentare domanda i docenti in possesso dei **seguenti requisiti**:

- a. **non essere già titolare di contratto a tempo indeterminato** nelle istituzioni AFAM statali
- b. **aver superato un concorso selettivo** ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto per il settore artistico disciplinare e la fascia per i quali si presenta domanda
- c. **aver maturato** a decorrere dall'anno accademico 2010/11 (1° novembre 2010) e fino all'anno accademico 2017-2018 (31 ottobre 2018) incluso, **almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nelle istituzioni Afam statali**. Tale servizio deve essere stato maturato nei corsi di nuovo ordinamento (art. 3 del DLgs 212/05) oppure nei percorsi formativi [diploma accademico di II livello specifico e TFA] preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado previsti dall'art. 3 comma 3 del Decreto Ministeriale 249/10.

Tipologia contrattuale e durata dei servizi per l'accesso alle graduatorie

1) Contratti a tempo determinato

Si considera anno accademico **aver prestato servizio per almeno 180 giorni** nel medesimo anno accademico oppure se il servizio è stato **prestato ininterrottamente dal 1° febbraio** fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Ai fini del computo dei giorni di servizi **sono utili i giorni di partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma**.

Si considerano validi i periodi di mancata prestazione del servizio nell'istituzione che sono riconosciuti a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato. Ad esempio congedi e aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per mandato politico e amministrativo, per la frequenza del dottorato di ricerca, ecc.

È considerato servizio a tutti gli effetti, quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato.

Non sono utili i periodi di aspettativa non retribuita.

2) Contratti di collaborazione di cui all'art. 273 del D. Lgs. n. 297/94

I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione.

Ai fini dell'accesso nelle graduatorie la valutazione del servizio è identica a quella dei contratti a tempo determinato.

3) *Contratti di collaborazione coordinata e continuativa
e/o di prestazione d'opera intellettuale*

Si considera anno accademico **aver svolto almeno 125 ore di insegnamento**, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

Approfondimento

Corsi di studio e servizio utile per l'accesso alle graduatorie

Legge 205/17 e il DM 597/18 definiscono in maniera molto precisa in quali corsi occorre aver prestato attività di insegnamento ai fini dell'accesso. Essi sono:

- a) diploma accademico di primo livello (DPR 212/05 art. 3 comma 1 lettera a);
- b) diploma accademico di secondo livello (DPR 212/05 art. 3 comma 1 lettera b);
- c) diploma accademico di specializzazione (DPR 212/05 art. 3 comma 1 lettera c);
- d) diploma accademico di formazione alla ricerca (DPR 212/05 art. 3 comma 1 lettera b);
- e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento (DPR 212/05 art. 3 comma 1 lettera e)
- f) percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado articolati nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo (art. 3 comma 3 DM 249/10)

⇒ *Si ritiene che sia utile ai fini dell'accesso anche il servizio prestati nei corsi previgente ordinamento al termine dei quali si conseguono titoli (se congiunti con la maturità) equipollenti ai diplomi accademici di II livello (Legge 228/12 art. 1 comma 107).*

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO

Gli aspiranti **alla data di scadenza dei termini della presentazione delle domande** devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **cittadinanza italiana** (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- b) **età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista per il collocamento a riposo** d'ufficio;
- c) godimento dei **diritti civili e politici**;
- d) **non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti**, indicando eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale

Attenzione! I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla procedura:

- Coloro che abbiano **presentato domanda oltre il termine** perentorio del 4 ottobre 2018.
- Coloro che siano **privi dei requisiti minimi e generali** di ammissione.

Approfondimento

Procedura di esclusione

- Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, i Presidenti delle Commissioni indicano le relative motivazioni inserendo nel sistema informatico il verbale e la documentazione ad esso allegata*
- L'esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte delle Commissioni, dalla Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, con provvedimento motivato*
- Il provvedimento di esclusione è comunicato telematicamente al docente attraverso il sito Internet <http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie>.*

Attenzione! Il provvedimento di esclusione può essere emesso in qualsiasi fase della procedura

DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Non possono partecipare alla procedura:

- ✓ coloro che sono stati **esclusi dall'elettorato attivo**;
- ✓ coloro che sono stati **destituiti o dispensati dall'impiego** presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- ✓ coloro che sono stati **dichiarati decaduti da un impiego pubblico** per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- ✓ coloro che sono **già inseriti in graduatorie nazionali** per titoli o in quelle di cui alla legge 128/13 per il medesimo settore artistico disciplinare e medesima fascia, **ad eccezione di coloro** che, all'atto di presentazione della domanda, **dichiarano di voler decadere** dalle predette graduatorie e di coloro che sono inseriti nelle stesse con riserva dell'esito del contenzioso.

COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono **costituite per tutti i settori artistico disciplinari** dell'alta formazione artistica e musicale.

Scelta del settore artistico disciplinare

Per ogni **singola domanda** la scelta del settore disciplinare e fascia avviene in base ai seguenti criteri

- nel caso l'aspirante abbia insegnato almeno tre anni accademici nello stesso settore e fascia** l'inserimento nella graduatoria nazionale è obbligatoriamente nel medesimo settore e fascia. Ulteriore condizione è l'essere inserito in una graduatoria di istituto per il medesimo settore e fascia
- nel caso l'aspirante abbia insegnato per almeno tre anni accademici ma in settori artistici e fasce diversi**, l'inserimento avviene obbligatoriamente sul settore e fascia nella quale ha svolto la maggioranza del servizio a seguito di inserimento nelle rispettive graduatorie di istituto.
- nel caso l'aspirante abbia insegnato per almeno tre anni accademici ma in **settori artistici e fasce diversi e vi sia parità della durata del servizio svolto** in più settori artistico disciplinari e fasce, l'inserimento avviene liberamente in uno dei settori e fascia

nei quali è stato prestato servizio a seguito di inserimento nelle rispettive graduatorie di istituto

- ⇒ **Ricordiamo che** Il singolo candidato può presentare un massimo di due domande, qualora abbia insegnato complessivamente per almeno sei anni accademici e in almeno due diversi settori artistico disciplinari.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Valutazione titoli di servizio

I titoli di servizio devono essere posseduti entro il 31 ottobre 2018.

Per l'insegnamento nello stesso settore artistico disciplinare cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l'inserimento con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, di collaborazione coordinata e continuativa, e di prestazione d'opera intellettuale, la tabella di valutazione è la seguente

CRITERIO	PUNTEGGIO stesso settore artistico disciplinare
1. per ogni mese di lavoro (o frazione pari ad almeno 15 giorni nello stesso mese) nello stesso anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.	0,40 punti al mese PUNTEGGIO MAX = 4,80 Punti Fino a 14 Giorni = 0 punti Da 15 a 44 gg = 0,40 punti Da 45 a 74 gg = 0,80 punti Da 75 a 104 gg = 1,20 punti Da 105 a 134 gg = 1,60 punti Da 135 a 164 gg = 2,00 punti Da 165 a 194 gg = 2,40 punti Da 195 a 224 gg = 2,80 punti Da 225 a 254 gg = 3,20 punti Da 255 a 284 gg = 3,60 punti Da 285 a 314 gg = 4,00 punti Da 315 a 344 gg = 4,40 punti Pari o superiore a 345 gg = 4,80 punti
2. per ogni periodo di lavoro pari ad almeno 20 ore nello stesso anno accademico per servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con prestazione d'opera intellettuale.	0,20 punti per ogni periodo di almeno 20 ore PUNTEGGIO MAX = 2,40 Punti Fino a 19 ore = 0 punti Da 20 a 39 ore = 0,20 punti Da 40 a 59 ore = 0,40 punti Da 60 a 79 ore = 0,60 punti Da 80 a 99 ore = 0,80 punti Da 100 a 119 ore = 1,00 punti Da 120 a 139 ore = 1,20 punti Da 140 a 159 ore = 1,40 punti Da 160 a 179 ore = 1,60 punti Da 180 a 199 ore = 1,80 punti Da 200 a 219 ore = 2,00 punti Da 220 a 239 ore = 2,20 punti Pari o superiore a 240 ore = 2,40 punti

Avvertenze

- ⇒ Il servizio deve essere stato prestato nelle istituzioni Afam statali e non statali ivi comprese quelle non statali di cui all'articolo 11 del DPR 212/05 riconosciute dal Ministero. In quest'ultimo caso il servizio deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio medesimo.
- ⇒ Per la validità del servizio è necessario che i contratti a tempo determinato, i contratti di collaborazione, di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione d'opera intellettuale siano stati stipulati a seguito di procedura selettiva
- ⇒ Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per prestazione d'opera intellettuale deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica
- ⇒ Il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere è valutato qualora riconducibile al settore artistico disciplinare oggetto della domanda e svolto presso Istituzioni di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica
- ⇒ Ai titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Per **l'insegnamento in settore artistico disciplinare diverso da quello cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l'inserimento** con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, di collaborazione coordinata e continuativa, e di prestazione d'opera intellettuale, la tabella di valutazione è la seguente

CRITERIO	PUNTEGGIO altro settore artistico disciplinare
<p>1. per ogni mese di lavoro (o frazione pari ad almeno 15 giorni nello stesso mese) nello stesso anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.</p>	<p>0,20 punti al mese PUNTEGGIO MAX = 2,40 Punti</p> <p>Fino a 14 Giorni = 0 punti Da 15 a 44 gg = 0,20 punti Da 45 a 74 gg = 0,40 punti Da 75 a 104 gg = 0,60 punti Da 105 a 134 gg = 0,80 punti Da 135 a 164 gg = 1,00 punti Da 165 a 194 gg = 1,20 punti Da 195 a 224 gg = 1,40 punti Da 225 a 254 gg = 1,60 punti Da 255 a 284 gg = 1,80 punti Da 285 a 314 gg = 2,00 punti Da 315 a 344 gg = 2,20 punti Pari o superiore a 345 gg = 2,40 punti</p>
<p>2. per ogni periodo di lavoro pari ad almeno 20 ore nello stesso anno accademico per servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con prestazione d'opera intellettuale.</p>	<p>0,10 punti per ogni periodo di almeno 20 ore PUNTEGGIO MAX = 1,20 Punti</p> <p>Fino a 19 ore = 0 punti Da 20 a 39 ore = 0,10 punti Da 40 a 59 ore = 0,20 punti Da 60 a 79 ore = 0,30 punti Da 80 a 99 ore = 0,40 punti Da 100 a 119 ore = 0,50 punti Da 120 a 139 ore = 0,60 punti Da 140 a 159 ore = 0,70 punti Da 160 a 179 ore = 0,80 punti Da 180 a 199 ore = 0,90 punti Da 200 a 219 ore = 1,00 punti Da 220 a 239 ore = 1,10 punti Pari o superiore a 240 ore = 1,20 punti</p>

Avvertenze

- ⇒ Il servizio deve essere stato prestato nelle istituzioni Afam statali e non statali ivi comprese quelle non statali di cui all'articolo 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero. In quest'ultimo caso il servizio deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio medesimo.
- ⇒ Per la validità del servizio è necessario che i contratti a tempo determinato, i contratti di collaborazione, di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione d'opera intellettuale siano stati stipulati a seguito di procedura selettiva
- ⇒ Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per prestazione d'opera intellettuale deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica
- ⇒ Il servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere è valutato qualora riconducibile al settore artistico disciplinare oggetto della domanda e svolto presso Istituzioni di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica
- ⇒ Ai titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

Valutazione titoli di studio e culturali

Sono valutabili i titoli di studio posseduti dal candidato entro il 4 ottobre 2018.

La tabella di valutazione è la seguente

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI	PUNTEGGIO per Titolo attinente al Settore artistico disciplinare	PUNTEGGIO per altro Titolo
1. Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della Legge 508/99, dalle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/05 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute.	Punti 5,00	Punti 2,50
2. Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di I livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della Legge 508/99, dalle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/05 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute. Tale titolo può essere valutato solo in assenza dell'attribuzione del punteggio di cui al punto 1).	punti 3,00	Punti 1,50
3. per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma.	punti 5,00	Punti 2,50
4. per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 212/2005.	punti 4,00	Punti 2,00

<p>5. per ogni Master di I o II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'articolo 1 della Legge 508/99, dalle Istituzioni di cui all'articolo 11 del DPR 212/05 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) ed e) del DPR 212/05.</p>	<p>punti 1,00 fino ad un Max di 2,00 punti</p>	<p>Punti 0,50 fino ad un Max di 1,00 punto</p>
--	--	--

Approfondimento

Valutazione titoli di studio esteri

Per il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere, gli interessati devono allegare alla domanda dichiarazione di equipollenza rilasciata dal MIUR.

In alternativa devono allegare i seguenti documenti:

- a) titolo di studio estero, tradotto e legalizzato;*
- b) certificato analitico degli esami sostenuti rilasciato dall'Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto;*
- c) dichiarazione di valore in loco della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio, che specifichi durata del corso, valore del titolo di studio e natura giuridica dell'Istituto che lo ha rilasciato nell'ambito del predetto ordinamento.*

Titoli di riserva

I titoli relativi alla riserva dei posti devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. La dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli **estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi** degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Tali titoli sono elencati nell'[Allegato 1](#).

Titoli di preferenza

I titoli relativi alla preferenza nelle graduatorie, in caso di parità di punteggio, **devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda.** Tali titoli sono elencati nell'[Allegato 2](#).

Commissioni per la valutazione delle domande

Le Commissioni sono **nominate con Decreto del Direttore Generale** per la programmazione e costituite presso le istituzioni Afam statali indicate nell'[Allegato B](#).

Ogni commissione è costituita da cinque componenti:

- a) il **Presidente**, individuato nel Direttore dell'Istituzione sede della procedura o di altra Istituzione AFAM;
- b) il **Direttore amministrativo dell'Istituzione o il Direttore di ragioneria**;
- c) **tre docenti**, ordinariamente in servizio di ruolo e appartenenti a diversi settori artistico disciplinari oggetto di valutazione da parte della Commissione, scelti nell'ambito di una rosa di cinque docenti della stessa o di altra Istituzione, indicata dal Consiglio Accademico dell'Istituzione sede della procedura.

Ai membri delle Commissioni **non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità**, fatto salvo il rimborso delle spese di missione con oneri a carico dell'Istituzione sede dei lavori.

Tempistica di approvazione e pubblicazione delle graduatorie

Procedimento	Scadenza	Come
Pubblicazione graduatorie provvisorie	Entro il 6 novembre 2018	sul sito internet www.miur.gov.it (Sezione AFAM), sul sito http://afam.miur.it e sui siti delle istituzioni sedi delle Commissioni
Reclamo alla Commissione da parte dei candidati	Entro il 12 novembre 2018	utilizzando il sito Internet http://afam.miur.it/AccessoGraduatorie .
Trasmissione da parte delle Commissioni alla competente Direzione Generale del MIUR delle graduatorie rettificata	Entro il 20 novembre 2018	Telematicamente
Pubblicazione delle graduatorie definitive	Entro il 23 novembre 2018	sul sito internet www.miur.gov.it (Sezione AFAM), sul sito http://afam.miur.it

UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE

L'art. 10 del bando stabilisce che le graduatorie siano utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ai fini della copertura dei posti in organico vacanti e/o disponibili, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e a quelle di cui alla Legge 128/13.

L'articolo 1 comma 1 fa riferimento invece ai posti vacanti disponibili delle sole istituzioni statali.

RICORSI

Avverso il DM 597/18 è **ammesso ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica, ovvero **ricorso giurisdizionale** al tribunale amministrativo regionale a decorrere dal 5 settembre 2018.

IMPUGNATIVE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE

Il termine per le eventuali impugnative **decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale** della Repubblica Italiana **delle graduatorie definitive sul sito internet del Ministero.**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è individuato dal Presidente dell'Istituzione sede della procedura tra il personale amministrativo in servizio e non facente parte della Commissione di valutazione, con la qualifica più alta